

(N. 1952)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1957

Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, per la elezione del Senato della Repubblica.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge si propone la modifica della procedura prescritta dall'articolo 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, per quanto concerne la revisione del numero e della circoscrizione dei Collegi senatoriali; nonchè l'estensione della legge medesima ai comuni del Territorio di Trieste.

In base alla norma dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, ed in seguito alla pubblicazione ufficiale dei risultati ufficiali relativi alla popolazione residente in ciascun Comune censita al 4 novembre 1951 (decreto presidenziale 3 novembre 1954, n. 1149, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 287, del 15 dicembre 1954), si deve provvedere alla revisione dell'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna Regione e della circoscrizione dei relativi Collegi.

A tale scopo occorre stabilire il numero dei seggi di senatore, spettante alle singole Regioni in base all'articolo 57 della Costituzione

ne sulla base dei nuovi dati demografici, e procedere alla revisione delle circoscrizioni dei singoli collegi uninominali, stabilite con i decreti presidenziali 6 febbraio 1948, n. 30, e 28 febbraio 1948, n. 84, con riferimento alla popolazione calcolata al 31 dicembre 1946, per riequilibrarne la struttura e l'ampiezza, tenendo presenti le variazioni di popolazione avvenute successivamente.

Per le predette revisioni non si è mai, in passato, ricorso alla emanazione di provvedimenti legislativi.

Infatti, la tabella delle circoscrizioni degli attuali collegi senatoriali è stata stabilita con decreto presidenziale promosso dal Ministro dell'interno di intesa con la Commissione parlamentare per la legge del Senato (articolo 2, legge 6 febbraio 1948, n. 29). Analogamente, per la formazione dei collegi provinciali, si è provveduto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno (articolo 9, legge 8 marzo 1951, n. 122).

Si richiama ancora, in proposito, la norma dell'articolo 17 della legge 15 agosto 1919, numero 1401, riguardante la elezione della Camera dei deputati in base alla quale la tabella delle circoscrizioni dei collegi venne stabilita con decreto reale, promosso dal Ministro dell'interno, udita una Commissione presieduta dallo stesso Ministro e composta di quattordici deputati.

Su tali considerazioni e dati di fatto, trova la propria giustificazione il provvedimento che si propone nell'articolo 1 dell'unito disegno di legge, con il quale si prevede che la revisione anzidetta venga effettuata con la procedura sinora costantemente seguita, anzichè con quella legislativa, ritenendosi sufficiente garanzia l'intervento di una Commissione parlamentare di quindici deputati e di quindici senatori, all'uopo designati rispettivamente dai Presidenti delle due Camere, stabilendosi, altresì, i criteri obiettivi che devono presiedere alla emanazione del relativo provvedimento.

In seguito alla promulgazione della legge 16 maggio 1956, n. 493, con la quale, all'articolo 4, sono state estese al Territorio di Trieste le norme per la elezione della Camera dei deputati, si rende necessario un analogo provvedimento per consentire a quella italianissima popolazione di eleggere la propria rappresentanza anche presso il Senato della Repubblica.

Con l'articolo 2 dell'unito disegno di legge si provvede a tale esigenza, disponendosi l'estensione della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, ai Comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico, i quali, agli effetti della norma di cui all'articolo 57 della Costituzione, che prescrive l'elezione del Senato a base regionale, vengono per l'effetto suindicato, aggregati alla Regione Friuli-Venezia Giulia, alla quale geograficamente appartengono.

È noto che a ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o fra-

zione superiore a centomila e che nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei, ad eccezione della Valle d'Aosta, che ha un solo senatore.

In base a tali norme, alla Regione Friuli-Venezia Giulia, con una popolazione complessiva di 907.000 abitanti, erano assegnati dalla tabella A allegata alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sei seggi, cioè un seggio in più del numero risultante dal cennato rapporto seggio-abitanti. Detta tabella, a termini dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, deve essere riveduta in rapporto ai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione.

Ora, premesso che la popolazione complessiva delle Province di Udine e Gorizia, sulla base dei risultati del censimento generale della popolazione del 4 novembre 1951, pubblicati dall'Istituto centrale di statistica, si è elevata a 929.118 abitanti e che la popolazione del Territorio di Trieste è di 297.003 abitanti, aggregando alla Regione Friuli-Venezia Giulia i sopraindicati Comuni del Territorio triestino, si ottiene una Regione di complessivi 1.126.121 abitanti, alla quale, per le cennate disposizioni, spetta lo stesso numero di seggi (6) già assegnato all'attuale circoscrizione regionale.

Comunque, pur non variando il numero dei seggi assegnati alla intera Regione, la popolazione del Territorio di Trieste avrà la possibilità di eleggere un proprio senatore per effetto della modificazione della circoscrizione dei Collegi della Regione, che dovrà essere effettuata in base al citato articolo 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, modificato dall'articolo 1 dell'unito disegno di legge.

Con l'articolo 3 del disegno di legge si dispone che le norme in esso contenute entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alla assegnazione dei seggi senatoriali alle singole Regioni ed alla revisione delle circoscrizioni dei collegi uninominali, previste dal primo e dal terzo comma dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante « Norme per la elezione del Senato della Repubblica », si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il parere di una Commissione parlamentare composta di quindici deputati e di quindici senatori, designati rispettivamente dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato.

Per la formazione e la deliberazione territoriale dei collegi uninominali, a norma del comma precedente, saranno osservati, in concorrenza, i requisiti della contiguità territo-

riale, dell'equilibrio demografico tra i collegi della medesima Regione e dell'omogeneità di struttura geo-economico-sociale dei singoli collegi, tenute presenti, altresì, le condizioni di accesso e di viabilità tra i Comuni del collegio e la opportunità che, per quanto possibile, sia mantenuta intatta la unità dei Comuni.

Art. 2.

La legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, si applica anche ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico, i quali fanno parte, a tale effetto, della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.